REGOLAMENTO (CE) N. 1793/2003 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2003

che fissa il titolo alcolometrico volumico naturale minimo del vqprd «Vinho verde» originario della zona viticola C I a) del Portogallo per le campagne 2003/2004 e 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 [2], in particolare l'articolo 58,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato VI, sezione E, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 fissa il limite inferiore del titolo alcolometrico volumico minimo naturale dei vqprd all'8,5 % vol per la zona C I a).

(2) In deroga a tale limite, il regolamento (CE) n. 2358/2000 della Commissione [3] fissa il titolo alcolometrico minimo naturale dei vqprd originari della zona viticola C I a) del Portogallo al 7,5 % vol. Il regolamento (CE) n. 2358/2000 scade al termine della campagna 2002/2003.

(3) Le particolari condizioni della viticoltura tradizionale e la specificità dei vitigni della zona vitivinicola C I a) del Portogallo non consentono di fissare all'8,5 % il titolo alcolometrico volumico minimo naturale del vqprd «Vinho verde». Occorre pertanto prevedere, per le campagne 2003/2004 e 2004/2005, una nuova deroga per il suddetto vqprd.

(4) La misura prevista dal presente regolamento è conforme al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga ai limiti fissati per i titoli alcolometrici volumici dall'allegato VI, sezione E, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, per le campagne 2003/2004 e 2004/2005 il titolo alcolometrico volumico naturale dei vqprd originari della zona C I a) del Portogallo recanti la denominazione «Vinho verde» può essere inferiore all'8,5 % vol, ma non inferiore all'8 % vol.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
[2] GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
[3] GU L 272 del 25.10.2000, pag. 16.